

Allegato A

"Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni"

Art. 1) Finalità

Le presenti disposizioni sono finalizzate ad assicurare che tutte le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune di Civitanova Marche presso Enti, Aziende ed Istituzioni, di competenza del Sindaco, del Consiglio Comunale, ed eventualmente della Giunta Comunale, siano effettuate, oltretutto nel rispetto della normativa vigente, con la garanzia della necessaria capacità, competenza e correttezza amministrativa, nonché nel rispetto del vincolo fiduciario sull'affidabilità a rappresentare gli interessi e gli indirizzi di questo ente presso i singoli Enti, Aziende ed Istituzioni, assicurando idonei flussi informativi per permettere agli organi del Comune di avere un'adeguata conoscenza in ordine alle situazioni di tali soggetti giuridici.

Art. 2) Ambito di applicazione, competenze e procedure.

1. Il presente atto definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni (incluse le Società a partecipazione comunale), per i quali la disciplina di riferimento, legislativa, statutaria, regolamentare o ad altro titolo, preveda tali nomine e/o designazioni in capo al Sindaco, al Consiglio o, eventualmente, alla Giunta Comunale.

2. Il Sindaco provvede, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, alle nomine e alle designazioni dirette, sulla base degli indirizzi stabiliti, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, per i quali è prevista la presenza di rappresentanti del Comune mediante esplicita e diretta indicazione. In particolare, il Sindaco provvede alla nomina e alla designazione con apposito decreto sindacale, proposto dal Dirigente del servizio competente per materia, nel rispetto delle procedure organizzative interne.

3. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale provvedono alla nomina ed alla designazione con apposita deliberazione, proposta dal Dirigente del servizio competente per materia, nel rispetto delle procedure organizzative interne.

4. In ogni caso, il presente atto di indirizzo formula principi generali a cui l'organo comunale nominante dovrà fare riferimento anche nei casi in cui concorrerà alla nomina in base alla formazione di liste sottoposte al voto assembleare dei soggetti partecipanti o aventi titolo per le nomine negli organismi esterni e, quindi, non di una designazione diretta ed esclusiva attribuita al Comune.

Art. 3) Requisiti generali

I rappresentanti del Comune devono:

a) possedere i requisiti richiesti per l'elezione alla carica di consigliere comunale, di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 e gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 63 del D.Lgs. n. 267/2000 rubricato "Incompatibilità" a ricoprire la carica di Sindaco e Consigliere comunale;

b) non essere in rapporto di parentela (il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado) con il Sindaco come disciplinato dall'art. 64, comma 4 del Tuel;

c) non essere coniuge o ascendente/discendente in linea retta entro il primo grado con assessori;

d) non trovarsi nelle fattispecie di incandidabilità previste dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 190/2012".

e) Non può inoltre, essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 734 della L. n. 296/2006.

** L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sospesa per gli anni 2021 e 2022.*

Altresì i nominati e/o designati:

f) non possono essere iscritti ad associazioni aventi scopi contrari ai principi ed alle prescrizioni della Costituzione della Repubblica italiana;

g) comprovata capacità ed esperienza risultanti dal curriculum vitae;

h) devono possedere gli eventuali requisiti previsti dalla normativa vigente per l'incarico da ricoprire.

Non può ricoprire la carica di amministratore di ente, azienda o società colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il medesimo organismo.

La pendenza di una lite in materia tributaria non dermina incompatibilità;

i) non devono trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con le mansioni o funzioni inerenti all'incarico conferito, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;

j) fatto salvo quanto già stabilito dalla legge, di norma, non possono essere, al momento della nomina, membri di altri organi amministrativi o collegi sindacali di organismi partecipati direttamente o indirettamente dal Comune di Civitanova Marche, salvo che la carica sia collegata in termini funzionali ad altre già in essere e non sia remunerata.

Art. 4) Ulteriori requisiti per gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività, comunque denominato, in seno agli enti pubblici ed agli enti di diritto privato controllati dal Comune di Civitanova Marche

I nominati e/o designati, al momento della nomina o designazione, non devono trovarsi, relativamente all'incarico conferito, in alcuna delle ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità puntualmente previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

Art. 5) Requisiti specifici per gli incarichi conferiti presso le società a controllo pubblico

1. I nominati presso gli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Devono essere rispettati altresì, in riferimento ai nominati presso gli organi di cui al precedente comma, i vincoli e i requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, concernenti:

- il divieto di nomina di dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti (comma 8);
- le condizioni per la nomina degli amministratori della società controllante nelle società di cui le amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto (comma 11);
- le disposizioni sui soggetti che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico di cui sono al tempo stesso componenti dell'organo di amministrazione (comma 12).

Art.6) Obblighi dei rappresentanti

1. I nominati, al momento della nomina o accettazione, devono presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, per attestare, in relazione all'incarico conferito, il possesso dei requisiti necessari.

2. I nominati si impegnano al rispetto degli indirizzi programmatici e politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali dell'Amministrazione comunale, mantenendo un costante rapporto informativo con il Sindaco.

3. Con l'accettazione i rappresentanti del Comune di Civitanova Marche si impegnano:

- ad assolvere il loro incarico nell'assoluto rispetto delle norme di legge, degli statuti degli organismi e dei principi di etica, professionalità e riservatezza;
- a tenere informato il Sindaco, anche mediante periodici resoconti, circa l'andamento della gestione sociale e l'attività del organo amministrativo o di altri organismi esecutivi, nei tempi e nei modi concordati con l'amministrazione che rappresenta;
- ad attenersi alle direttive fornite dagli organi comunali competenti in merito alle decisioni da assumere in seno all'organo amministrativo o ad altri organismi esecutivi;
- ad informare tempestivamente gli uffici preposti del Comune, attraverso la trasmissione di documenti e verbali, attinenti le decisioni dell'organo amministrativo o di altri organismi esecutivi;
- a garantire la necessaria presenza alle riunioni dell'organo di cui fanno parte;
- ad intervenire, qualora richiesto, alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari comunali permanenti competenti per materia, per produrre eventuale documentazione.

4. Inoltre i rappresentanti presso gli organismi di cui all'art. 14) del D. Lgs. n. 33/2013, si impegnano:

- a comunicare al Comune il proprio incarico, il relativo compenso e le indennità di risultato, ai sensi degli artt. 22 e 47 del D.lgs. n. 33/2013;
- a comunicare all'Ente presso cui è svolto l'incarico le dichiarazioni ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013.

5. Gli stessi rappresentanti si impegnano altresì, in relazione al ruolo ricoperto in seno agli organismi, a promuovere l'attuazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nei limiti di applicabilità e secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art 7) Pari opportunità

Nella nomina o designazione di rappresentanti dovrà essere assicurata la presenza di persone di entrambi i sessi secondo le indicazioni e gli indirizzi previsti dalla normativa vigente.

Art. 8) Durata della carica

1. Di norma i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, di cui al presente atto di indirizzo durano in carica fino al rinnovo degli organi in cui sono nominati, in base a quanto stabilito dalle normative specifiche e dagli statuti degli organismi di riferimento, da contratti, convenzioni o patti tra i soggetti aventi titolo alla nomina.

2. Alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che ha provveduto alla nomina, anche se l'incarico non è ancora scaduto, il rappresentante nominato decade contestualmente alle nuove nomine disposte ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 9) Revoca dei rappresentanti

1. L'organo che ha provveduto alla nomina è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza di condizioni che in forza di legge sono causa di revoca dell'incarico.

2. Altresì, l'organo che ha provveduto alla nomina può revocare il proprio rappresentante quando la persona non si attenga, nell'espletamento della funzione di rappresentanza, agli indirizzi dell'Ente che rappresenta e/o quando siano ravvisate gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza o pregiudizio arrecato agli interessi dell'Ente, Azienda e Istituzione presso cui svolge l'incarico o agli interessi del Comune.

3. L'organo che ha provveduto alla nomina potrà, altresì, revocare i propri rappresentanti, in qualsiasi tempo, motivando detta revoca con riferimento al radicale mutamento della compagine politico-amministrativa del Comune e il conseguente venir meno del rapporto fiduciario alla base della nomina e/o con riferimento ai risultati conseguiti in relazione alle finalità istituzionali ed alle potenzialità di reddito espresse.

4. La revoca dei rappresentanti dovrà essere preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/90, nel caso in cui la nomina sia avvenuta con provvedimento amministrativo.

Art. 10) Elenco generale degli incarichi

L'elenco generale di tutti gli incarichi conferiti sulla base degli indirizzi sopra indicati è tenuto aggiornato dal Servizio Affari Generali di concerto con il Servizio Finanziario.